

Brescia, lì 01/06/2022

OGGETTO: BONUS CARBURANTE ATTIVITA' AGRICOLE – PUBBLICATO IL CODICE TRIBUTO

L'articolo 18 del DI 21/2022 del c.d. "Decreto Ucraina" ha riconosciuto alle imprese che svolgono attività agricole o della pesca un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022.

Con la risoluzione 23/E/2022 è stato introdotto il **codice tributo 6965** denominato «credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – articolo 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, per l'utilizzo in compensazione di tale credito di imposta.

Il contributo è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

L'utilizzo del credito

Ai fini dell'utilizzo del credito, ricordiamo che la norma ha previsto due possibilità:

- la prima consiste nell'utilizzo diretto in compensazione nel modello F24, entro il prossimo 31 dicembre 2022;
- la seconda possibilità è quella di cedere il credito ad altri soggetti, con la possibilità di effettuare al massimo due ulteriori sotto cessioni, a condizione che queste siano disposte a favore di istituti bancari o assicurativi. In quest'ultimo caso, il beneficiario deve richiedere l'apposizione del visto di conformità che attesti la validità del credito, come avviene attualmente per i crediti relativi agli interventi edilizi.

Il modello va compilato indicando il credito nella sezione "erario", mentre nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno di sostenimento della spesa.

Non è, invece, ancora stato pubblicato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate recante le modalità per effettuare la cessione del credito.

Il calcolo

Per quanto concerne poi gli acquisti su cui effettivamente calcolare il credito di imposta, l'articolo 18 citato fa riferimento agli acquisti "effettuati" nel primo trimestre solare dell'anno, comprovati da fattura. Si ritiene, quindi, che si debbano prendere in considerazione le fatture del periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022, senza tener conto del momento del pagamento.

Si prega di comunicare in Studio l'ammontare del credito di imposta che si intende compensare, così da tenerne traccia per il monitoraggio che sarà richiesto dall'AdE.

Studio Dott. Begni & Associati